

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2914

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SGARBI

Norme per l'accoglienza del neonato

Presentata il 19 luglio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Di fronte al quotidiano stillicidio di ritrovamenti di neonati vivi o morti (quanti sono quelli che non si trovano?) occorre integrare urgentemente la legge che già consente il parto anonimo in ospedale, ma che poco ha funzionato, evidentemente, perché l'ospedale è un porto di mare, la riconoscibilità è facile (soprattutto nei piccoli centri): vergogna, paura, smarrimento... Il rivolgersi all'ospedale presuppone freddezza e razionalità.

Già tre anni fa, nel 1992, il Movimento federativo radicale si era fatto promotore di una formale richiesta alle autorità religiose affinché fosse ripristinata la Ruota degli esposti. La richiesta non aveva nulla di provocatorio, ma partiva dalla primaria esigenza di dare una chance a chi è destinato a morire. Né

vale riaffermare che la legge non prevede l'obbligo del riconoscimento e che, quindi, la madre può lasciare il proprio figlio in ospedale avendo la garanzia dell'anonimato: solo chi è in malafede o accecato da visioni leguleie e burocratiche può sostenere argomenti del genere di fronte alla tragedia in atto.

Il bambino può essere salvato garantendo veramente l'anonimato. La legge proposta prevede perciò l'individuazione di « punti franchi » dove il neonato possa essere lasciato in piena riservatezza: di qui passerà subito dopo all'ospedale del Servizio sanitario nazionale, che avverte l'autorità giudiziaria. Ovviamente può trattarsi anche di un numero verde, di un'associazione di volontari che provvedono al prelevamento e al trasporto.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Se il neonato è così consegnato, non c'è più il reato di abbandono (articolo 591 del codice penale).

I privati (cliniche, comunità, associazioni, parrocchie) che vogliono istituire un punto franco debbono essere autorizzati dai sindaci, i quali si occupano, in rela-

zione alle situazioni locali, che possono essere le più varie, dell'organizzazione del « servizio », assicurando operatività e riservatezza. Requisiti minimi: insegna, campanello all'esterno, telefono funzionale.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è sanzionata penalmente.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 591 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Non si considerano sussistenti gli estremi del reato di cui al primo comma, se il neonato entro i primi cinque giorni di vita sia direttamente o per interposta persona consegnato a un presidio del Servizio sanitario nazionale o a uno dei punti di accoglienza autorizzati ».

ART. 2.

1. Ai fini di cui all'ultimo comma dell'articolo 591 del codice penale, aggiunto dall'articolo 1 della presente legge, in tutti i comuni e sotto la vigilanza degli stessi sono istituiti punti di accoglienza presso i presidi ospedalieri del Servizio sanitario nazionale o presso cliniche o comunità private, su loro richiesta e previa autorizzazione del comune competente, in grado di fornire adeguate garanzie di idoneità e correttezza. È prevista la nomina di un responsabile e di uno o più sostituti.

2. È inoltre istituito un numero verde nazionale per il prelevamento segreto del neonato e il trasporto del medesimo presso una delle strutture di cui al comma 1. In relazione alle situazioni e possibilità locali i sindaci individuano le modalità di espletamento di tali servizi, assicurando con efficienza la massima riservatezza.

ART. 3.

1. È punita con la reclusione da sei mesi a un anno la violazione dell'anoni-

mato, cui consegua la scoperta dell'identità della madre del neonato.

ART. 4.

1. I punti di accoglienza di cui all'articolo 2, comma 1, devono essere forniti all'esterno di idoneo contrassegno e di dispositivo di avviso per l'interno, nonché di apparecchio telefonico funzionante.

ART. 5.

1. Il responsabile del punto di accoglienza è tenuto ad informare immediatamente del rinvenimento del neonato il più vicino presidio ospedaliero del Servizio sanitario nazionale, che curerà il tempestivo ricovero del neonato nelle proprie strutture, informando il giudice tutelare.